



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

<p>N. 32</p> <p>Data: 19/03/2018</p>	<p>OGGETTO:</p> <p>Incarico legale Avv. Vittorio Cavalcanti. Ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato - Vertenza Comune/Ditta Fisia Itallimpianti Spa - Consorzio Valle Crati.</p>
--	--

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di marzo alle ore tredici e minuti cinquantacinque nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1. PULICE Luigi	Sindaco	Sì
2. ESPOSITO Luigi Alessandro	Vice Sindaco	Sì
3. PULICE Vincenzina	Assessore	No
4. ANILE Daniela	Assessore Esterno	Sì
Totale Presenti:		3
Totale Assenti:		1

Il Sindaco PULICE Luigi, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela MUNGO.

LA GIUNTA COMUNALE

Relaziona il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione n,30 del 14.03.2018;

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 31/07/2017 ad oggetto "Vertenza FISIA Italimpianti s.p.a. - Consorzio Valle Crati (Comuni Consorziati) - Delib. Commissario Prefettizio Decreto n° 27 del 10-05-2017 - Incarico Legale", esecutiva;
- **VISTA** la determinazione del Settore Tecnico/LLPP n. 313/82 del 07/08/2017;
- **VISTO** Che il TAR Calabria con sentenza n. 01673/2017-REG.Provv. Coll. – n° 01122/2017 REG. Ric. del 02-11-2017 ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario – Tribunale di Cosenza, come specificato in atti, relativamente alla Vertenza di cui in oggetto;
- **VISTA** la corrispondenza intercorsa con l'Avv. Vittorio Cavalcanti, difensore di questo Comune il quale consiglia la translatio iudicii dinanzi al Giudice Ordinario per la contestazione del Decreto Consortile n° 27 del 10-05-2017 ritenendo, inoltre, comunque opportuno l'Appello al Consiglio di Stato, nei termini esposti nelle note in atti allegati, a tutela degli interessi dell'Ente;
- **RITENUTO** opportuno, dunque, proporre appello al Consiglio di Stato per evidenziare le ragioni di censura del provvedimento commissariale prefettizio n. 27 del 10/05/2017 meglio specificato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 74/2017 e negli atti allegati;
- **CONSIDERATO** che dall'esame della citata sentenza del TAR Calabria appaiono sussistere validi motivi per l'impugnazione della stessa, perché non si è tenuto conto delle ragioni di questo Ente;
- **RILEVATO** che il Comune di Marano Principato non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento esterno dell'incarico legale;
- **VISTO** che l'Avv. Vittorio Cavalcanti del Foro di Cosenza ha già patrocinato il Comune davanti al TAR Calabria nel precedente grado di giudizio;
- **RITENUTO**, in conseguenza di quanto sopra di procedere, a tutela degli interessi di questo Ente, all'impugnazione della Sentenza del TAR Calabria n. 01673/2017-REG.Provv. Coll. – n° 01122/2017 REG. Ric. del 02-11-2017;
- **RITENUTO** dover sostenere le ragioni di questo Ente nel giudizio di cui sopra individuando quale difensore l'Avv. Vittorio Cavalcanti con Studio in Cosenza, autorizzando il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione di procura in favore di detto Legale;
- **VISTO** il D.Lgs n. 50/2016 corretto dal D.Lgs 56/2017 nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";
- **VISTO** che in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ssmm;

- **RILEVATO** che l'Avvocato Vittorio Cavalcanti, iscritto all'elenco degli avvocati Ordine di Cosenza, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale di cui sopra alle condizioni di cui al preventivo trasmesso via Pec con nota assunta al Prot. n. 962/31-01-2018 allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- **RITENUTO** quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale, per i motivi sopra esposti, proporre appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Calabria n°01673/2017-REG.Provv. Coll. – n° 01122/2017 REG. Ric. del 02-11-2017 per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale;
- **VISTO** il D.Lgs n. 267/2000 ssmm;
- **VISTO** lo Statuto Comunale ssmm;
- **VISTO** il D.Lgs n. 165/2001 ssmm;
- **VISTO** il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;
- **RITENUTO** pertanto confermare quale Avvocato di fiducia l'Avvocato Vittorio Cavalcanti del Foro di Cosenza autorizzando la spesa di € 750,00 + IVA e CPA ed € 975,00 quale contributo unificato, giusta nota del 31/01/2018 Ns. Prot. 962 del 31-02-2018;
- **VISTI** gli atti d'Ufficio;
- **VISTA** la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
- **VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale 1/08-01-2018 ad oggetto: "Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2018/2020 - Anno 2018 . Assegnazione Provvisoria Risorse PEG 2018 ai Responsabili dei Settori - Obiettivi", esecutiva;
- **VISTO** il disciplinare d'incarico all'uopo predisposto ed in atti d'Ufficio..
- **RITENUTO** di dover procedere in merito;
- **VISTO** il parere favorevole del Responsabile Settore Tecnico Lavori Pubblici sulla regolarità tecnico-amministrativa attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere favorevole sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria espresso dal Responsabile Settore Economico/Finanziario ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm. .
- Per tutto quanto sopra, ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **Di proporre** appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Calabria n. 01673/2017-REG.Provv. Coll. – n° 01122/2017 REG. Ric. del 02-11-2017 con la quale, fra l'altro, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alla vertenza Comune Fisia Itallimpianti spa - Consorzio Valle Crati;

- **Di affidare** l'incarico di difendere il Comune, per le ampie motivazioni in atti d'Ufficio, all'Avvocato Vittorio Cavalcanti del Foro di Cosenza presso il cui Studio verrà eletto domicilio che si impegna a svolgere a favore del Comune di Marano Principato le prestazioni professionali occorrenti per la tutela e la difesa di questo Ente;
- **Di AUTORIZZARE** il Responsabile Settore Tecnico UTC LLPP ad impegnare la somma di **€ 750,00** oltre IVA e CPA oltre a **€ 975,00** per contributo unificato sul competente cap. di Bilancio 2018/2020 – Anno 2018 in corso di approvazione;
- **Di AUTORIZZARE** il Sindaco pro-tempore, quale rappresentante del Comune, a costituirsi in Giudizio nel procedimento di cui sopra, presso il Consiglio di Stato individuando ai fini della rappresentanza e difesa dell'Ente l'Avv. Vittorio Cavalcanti con studio legale in Cosenza;
- **Di CONFERIRE** incarico all'Avv. Vittorio Cavalcanti da Cosenza per la proposizione di appello avverso la sentenza del TAR Calabria n° 01673/2017-REG.Provv. Coll. – n° 01122/2017 REG. Ric. del 02-11-2017 che ha definito il giudizio tra il Comune di Marano Principato e FISIA Itallimpianti s.p.a. – Consorzio Valle Crati, autorizzando il Sindaco a sottoscrivere procura in favore del citato legale;
- **Di REGOLAMENTARE** i rapporti tra questo Comune e il professionista con l'allegata Convenzione - disciplinare quale atto di convenzionamento regolante i rapporti tra le parti, Comune di Marano Principato e professionista, atteso che l'incarico legale resta essere attribuito nei termini ed alle condizioni nello stesso riportate con particolare riferimento al vincolo per il professionista e dell'impegno dello stesso a riconoscere congruo e condiviso nonché ritenuto adeguato all'importanza dell'incarico quanto pattuito e predeterminato tenuto conto della prestazione richiesta;
- **Di DARE ATTO** che il corrispettivo così determinato non potrà essere modificato per patto espresso di entrambe le parti contraenti;
- **Di DARE ATTO** che la spesa complessiva per l'espletamento della prestazione professionale di assistenza e rappresentanza nella procedura de qua risulta stabilito nell'importo complessivo di **€ 750,00** oltre IVA e CPA oltre a **€ 975,00** per contributo unificato a saldo di ogni avere;
- **Di RIMETTERE** il presente atto all'Avv. Vittorio Cavalcanti del Foro di Cosenza per quanto di competenza;
- **Di RIMETTERE** il presente atto al Responsabile Settore Tecnico/LLPP, quale RUP, e al Responsabile del Settore Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza conseguenti e necessari;
- **Di PUBBLICARE** il presente atto sul sito web comunale sezione "Amministrazione Trasparente";
- **Di TRASMETTERE** la presente ai Capigruppo Consiliari ed alla Prefettura;
- **Di DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva.

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO (COSENZA)



Piazza Caduti in Guerra, 1 – 87040 – Tel 0984 858311 – Fax 0984 858330

www.comune.maranoprincipato.cs.it

ALLA

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì del mese di, in e nella
Residenza Comunale -

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice
civile,

TRA

Il Comune di Marano Principato (di seguito Comune), in persona del Responsabile del Settore
Tecnico/Lavori Pubblici, nella persona del Geom. Luigi Annunziato Patitucci domiciliato per la carica presso
il Comune stesso, con sede in Marano Principato C.F.:00376350781) in nome e per conto del quale agisce ();

E

L'Avvocato , del Foro di (di seguito
legale), con studio, in Via
....., (CF.....).

PREMESSO CHE

- il Comune di Marano Principato deve resistere nel giudizio promosso da
....., pendente dinanzi al
.....;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. del si stabiliva di
promuovere/resistere nel giudizio
.....individuando il legale cui conferire il mandato per la difesa del Comune;
- Con successiva determinazione dirigenziale sarà impegnata la spesa a carico del bilancio comunale;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico ha per oggetto la difesa nel giudizio di grado proposto dal dinanzi al sezione Contro l'atto di citazione Prot..... del che, ad ogni buon fine qui si allega;
2. Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione per il compenso (spese, diritti e onorari) che è pari alla somma complessiva di €, oltre I.v.a. e C.P.A. e spese vive e che a carico di questo Comune grava la somma di € (secondo il DMG n° 55/2014 e ss.mm.) comprensivo di IVA e CPA. Tale somma deve ritenersi onnicomprensiva per la difesa dell'Ente in tutte le fasi del presente giudizio. In caso di soccombenza dell'Ente, i compensi stabiliti saranno decurtati del 20%. In caso della soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il Legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza e accetta di ricevere il compenso nella misura determinata dal Giudice e non potrà pretendere ulteriori somme a qualsiasi titolo. In caso di condanna alle spese solo parziale alla controparte, la differenza sarà corrisposta dal Comune nei limiti di quanto concordato.
3. Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente Convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma per sole spese vive, che sarà detratta, unitamente ad altri eventuali acconti successivi, all'atto della definitiva liquidazione.
4. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
 - a. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.
 - b. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
 - c. Il legale incaricato comunicherà per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
5. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione

anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. e del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

6. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.
 - a. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.
 - b. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
7. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.
8. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
9. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
10. Il legale dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento approvato con atto di G.C.n° 126/2013, esecutiva, e del Piano Anticorruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2018/2020 approvato con atto di G.C. n° 8/2018.
11. Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10 come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/10 conv. in L. 217/2010. .
12. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti comunali in materia.
13. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
14. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto
, li.....

PER IL COMUNE
Il Responsabile del Settore

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. , le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 5).

PER IL COMUNE
Il Responsabile del Settore

IL PROFESSIONISTA

PARERI SULLA DELIBERA

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

F.to: **Rag. Emilia MOLINARO**

Data **14.03.2018**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

F.to: **Geom. Luigi A. PATITUCCI**

Data **14.03.2018**

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to: PULICE Luigi

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione il 04/04/2018:

- E' stata affissa in copia all'Albo Pretorio per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, D.lgs. n. 267/2000),
- E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 D.lgs. n. 267/2000).
Prot. N. 2872 del 04-apr-2018

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19-mar-2018 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

MARANO PRINCIPATO, lì 04/04/2018

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Marano Principato, lì 04/04/2018

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Daniela MUNGO

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/04/2018 al 19/04/2018

N. 244 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione
F.to: